Documento 12/03/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 12/03/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1204

Note

Allegati

DV09921

Titolo ASSENZA REITERATA DI CONSIGLIERE DALLE SEDUTE CONSILIARI – IPOTESI DI DECADENZA

Testo Si richiede parere sull'attuale vigenza dell'art. 41 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui prevede che la reiterata assenza (tre riunioni consiliari) di un membro del Consiglio comporti l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere.

Si rileva, in primo luogo, che l'art. 41 è stato già superato dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, (art. 15) il quale ha uniformato la disciplina dell'assenza reiterata nell'arco temporale di sei mesi, sia per gli ordini Provinciali che per i Consigli Nazionali.

L'art. 10 del successivo D.P.R. 169/2005, ha poi abrogato l'art. 15, nella parte in cui prevede che la sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che non abbiano partecipato alle sedute di Consiglio per un periodo di oltre sei mesi consecutivi.

Si è venuto così a creare un vuoto normativo sul quale lo scrivente Consiglio ha richiesto parere al Ministero della Giustizia che, lo si ricorda, è autore materiale del D.P.R. 169/2005.

L'Autorità Vigilante ha negato qualsiasi interpretazione analogica tra quanto stabilito per gli Ordini Provinciali (art. 2 punto 5, D.P.R. 169/2005) e la disciplina regolamentata per i Consigli Nazionali contenente la previsione della decadenza per il Consigliere che risulti assente per sei mesi consecutivi dalle sedute consiliari (art. 6, punto 9, D.P.R. 169).

Non essendo intervenute novità normative, il parere Ministeriale risulta essere ancora fonte privilegiata di interpretazione.

Allegato: parere Ministero della Giustizia del 14/01/2009.